



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale

Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Elena Stramaccioni

nel procedimento incidentale iscritto al n. 3003-1/ 2026 R.G. avente ad oggetto: istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ex art. 35bis comma 4 D. Lgs. 25/2008, nel procedimento promosso da:

██████████ nato a ██████████ (Egitto) il ██████████

rappresentato e difeso dall'Avv. F. Di Pietro;

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia

resistente

e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

ha emesso il seguente decreto

DECRETO

Visto il D.L. 100/2026 in tema di *“Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024”*, convertito in Legge 7 agosto 2026, n. 145;

visto, in particolare, l'art. 17 comma 4 del predetto decreto (*“Ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi*

la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quello di cui all'articolo 16, comma 1");

dato atto che la domanda di protezione internazionale è stata presentata dal ricorrente in data 1.7.2026, e quindi successivamente all'entrata in vigore del D.L. 100/2026 ma la Commissione ha applicato al caso in esame la previgente disciplina (dichiarando la domanda manifestamente infondata ai sensi dell'art. 28 ter comma 1 lett a) del D. Lgs 25/2008, nella formulazione antecedente a quella introdotta dal D.l. citato);

ritenuto dunque che l'esame dell'impugnativa del provvedimento della Ct e della contestuale istanza cautelare debba essere necessariamente condotto facendo applicazione della previgente normativa e che quindi, in via preliminare, il ricorso debba considerarsi tempestivamente depositato;

ritenuto che, ai fini della valutazione sulla regolarità della procedura accelerate di cui all'art. 28 bis comma 2 D. Lgs. 25/2008, deve ritenersi sufficiente il rispetto del termine complessivo di 9 giorni attesa l'invarianza degli interessi in gioco, termine in questo caso rispettato, considerato che la formalizzazione della domanda di protezione internazionale è avvenuta in data 1.7.2026 e l'adozione del provvedimento di decisione da parte della Commissione territoriale reca la data del 9.7.2026;

rilevato che con l'impugnazione avverso il decreto della CT il ricorrente chiede solo il riconoscimento della protezione speciale, in ragione sia del suo avviato percorso di integrazione sia del suo stato di salute;

ritenuto, nell'ottica sommaria della presente fase, che non possa valorizzarsi il profilo dell'integrazione socio-lavorativa, non avendo prodotto il ricorrente alcuna documentazione lavorativa ma solo una relazione della fondazione che lo ospita che riferisce della sua buona condotta e della sua seria intenzione di integrarsi e trovare lavoro;

ritenuto, di contro, che debba essere valorizzata, ai fini dell'accoglimento della sospensiva, la situazione sanitaria del ricorrente che, in base al recente referto del 23 luglio 2026 del reparto di Radiologia di Foligno, evidenzia diversi linfonodi aumentati di dimensioni in sede sottomandibolare, ascellare ed inguinale per i quali è prescritto *"necessario inquadramento clinico-laboristico e successiva valutazione specialistica"*;

ritenuto pertanto che il mancato accoglimento dell'istanza di sospensiva esporrebbe il richiedente al pericolo di interruzione di accertamenti sanitari, i cui risultati dovranno in ogni caso essere prodotti nel giudizio di merito, anche al fine di valutare ,d'ufficio, l'eventuale sussistenza dei presupposti di cui all' 19 comma 2 lett. d bis) D. Lgs. 286/1998 per il rilascio del permesso per cure mediche (*"...stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza"*);

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione Territoriale di Perugia del 9.7.2026.

Si comunichi.

Perugia, 17/8/2026

IL GIUDICE

Elena Stramaccioni